

Un'opportunità anche per le amministrazioni che non se ne sono avvalse in passato

Enti, ingiunzioni rottamabili

Per aderire regolamenti da adottare entro il 3/2/2018

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Possono essere rottamate le ingiunzioni notificate dagli enti territoriali entro il 16 ottobre scorso, sempre che le amministrazioni pubbliche siano interessate a istituire il condono e adottino un regolamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 148. Quindi, entro il 3 febbraio del prossimo anno.

Sono stati, infatti, riaperti i termini per la definizione agevolata delle ingiunzioni, così come già previsto per i ruoli, il cui beneficio è limitato all'esclusione della sanzioni irrogate. La sanatoria può essere deliberata da tutti gli enti interessati, anche da quelli che non se ne sono avvalsi in passato, il cui ambito temporale era circoscritto alle ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2016. Lo prevede l'articolo 1, comma 11-quater, del dl 148/2017 in sede di conversione in legge (172/2017).

Dunque, vengono riaperti i termini anche per il condono delle ingiunzioni, che in un primo momento il decreto fiscale 148 aveva disposto solo per le cartelle di pagamento.

La scelta di avvalersi della sanatoria per le ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre scorso non è limitata alle amministrazioni territoriali che hanno già deliberato la rottamazione per quelle notificate entro il 31 dicembre 2016, ma viene estesa anche a quelle che non si sono avvalse della precedente definizione agevolata, i cui termini sono già scaduti.

La deliberazione, con regolamento, può essere adottata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 148/2017, vale a dire entro il 3 febbraio 2018. La rottamazione, il cui beneficio è circoscritto all'esclusione delle sanzioni, può essere prevista dagli enti che riscuotono con lo strumento dell'ingiunzione, alternativo alla cartella di pagamento, direttamente o tramite concessionari.

Enti interessati e ambito di applicazione. Possono disporre il condono tutti gli enti territoriali, vale a dire regioni, province, città metropolitane e comuni. Nonostante la questione sia stata dibattuta in passato, dovrebbero rientrare nella sanatoria le ingiunzioni spedite dalle amministrazioni locali entro il 16 ottobre 2017, ancorché ricevute dal destinatario successivamente a questa data. Quello che conta è la data di notifica, consegna o spedizione degli atti da parte degli enti impositori o dei concessionari della riscossione, che svolgono l'attività in nome e per conto

In sintesi

Riferimenti normativi precedenti	Articoli 6 e 6-ter DI "fiscale" (193/2016), convertito nella legge 225/2016; articolo 11, comma 14, dl 8/2017
Ultimo intervento normativo	Articolo 1, comma 11-quater, dl 148/2017 convertito nella legge 172/2017
Rottamazione ruoli	Scelta non consentita agli enti locali
Scelta di fruire della definizione agevolata dei ruoli	Demandata agli interessati
Rottamazione ingiunzioni	Solo se lo decidono le amministrazioni territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni)
Termine ultimo per deliberare	3 febbraio 2018
Beneficio esteso	A tutte le ingiunzioni notificate fino al 16 ottobre 2017
Le amministrazioni possono	Limitare il condono solo ad alcune annualità
Effetto della definizione	Non sono dovute le sanzioni irrogate
Sono dovuti	Quota capitale, interessi, spese esecutive, aggio per il concessionario, spese di notifica
Obblighi degli enti	Devono dare notizia dell'adozione del provvedimento entro 30 giorni, pubblicandola sul loro sito internet
Nel provvedimento devono essere indicati	Tempi e modalità per la definizione agevolata, numero di rate e scadenze
Termine ultimo per il pagamento	30 settembre 2018

Richiesta e ragioni ben individuate

L'ingiunzione di pagamento è disciplinata dal regio decreto 639/1910. Si tratta di uno strumento istituito per il recupero delle entrate patrimoniali, che è alternativo alla cartella per riscuotere i crediti degli enti territoriali. L'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 ne ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le entrate locali, tributarie e extratributarie. Dal 1° gennaio 1998 l'ingiunzione può essere utilizzata dalle amministrazioni locali, nonché dai concessionari iscritti all'albo ministeriale di cui all'articolo 53 del citato decreto 446, nella qualità di affidatari del servizio, qualora decidano di non avvalersi per la riscossione coattiva del ruolo e della cartella di pagamento. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal funzionario responsabile del servizio. Il Regio decreto prevedeva che la vidimazione e la esecutività fossero conferite dal Pretore, ma con una successiva disposizione legislativa, precisamente con l'articolo 229 del decreto legislativo 51/1998, è stata sottratta alla competenza del giudice ordinario la vidimazione degli atti amministrativi. Il ricorso all'ingiunzione consente anche al concessionario privato di utilizzare le procedure esecutive disciplinate dal dpr 602/1973 (fermo

amministrativo, ipoteca, pignoramento mobiliare e immobiliare, presso terzi) qualora il debitore non provveda al pagamento. Alle amministrazioni pubbliche e ai concessionari privati non è concesso invece l'accesso all'Anagrafe dei conti intrattenuti dai clienti, debitori, con le banche. L'ingiunzione è un atto che può essere emanato dopo l'espletamento delle fasi di accertamento delle somme dovute all'ente impositore e presuppone un titolo esecutivo. Il procedimento di coazione consiste in un ordine di pagamento con cui l'ente impositore intima di pagare, entro un preciso arco di tempo, l'importo richiesto pena gli atti esecutivi. Se la somma da recuperare è un tributo, il contribuente può impugnare l'ingiunzione entro 60 giorni innanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio. Qualora si tratti di un'entrata avente natura diversa, il termine per ricorrere è 30 giorni e l'opposizione va proposta davanti al giudice ordinario. L'ingiunzione deve necessariamente contenere l'indicazione del petitum e della causa pretendi, ovvero una precisa individuazione di ciò che si intende recuperare e delle ragioni poste a base della pretesa.

—© Riproduzione riservata—

dei suddetti enti. Al riguardo, nonostante il tenore letterale della disposizione di legge non sia molto chiaro, si ritiene che

l'applicazione della sanatoria non possa essere limitata temporalmente solo alle ingiunzioni consegnate o spedi-

te entro il suddetto termine, ma ricomprenda anche gli atti ricevuti dal destinatario in un momento successivo. In base al

principio della scissione temporale che governa il procedimento di notifica degli atti il suo perfezionamento, avviene in momenti diversi per il notificante e per il destinatario, a tutela dei diritti di entrambe le parti. Del resto, questa regola affermata dalla Corte costituzionale (sentenza 477/2002) è stata recepita dal legislatore e tradotta in norma di legge.

Non a caso l'articolo 60 del dpr 600/1973 stabilisce che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione. Pertanto, occorre fare riferimento alle ingiunzioni emanate dalla p.a. entro il termine di legge, a prescindere dal momento in cui gli atti sono stati portati a conoscenza del destinatario.

Le regole. Le amministrazioni locali hanno la facoltà di decidere se attivare la definizione agevolata così come, avendo un ampio potere, potrebbero restringerla la sua portata sotto il profilo temporale. In effetti potrebbero non estendere il beneficio a tutte le annualità, diversamente da quanto disposto per la definizione dei ruoli. Per la rottamazione dei ruoli, invece, non hanno alcun potere e la scelta di fruire o meno del beneficio è demandata esclusivamente ai debitori.

Le amministrazioni pubbliche devono dare notizia dell'adozione del provvedimento entro 30 giorni mediante pubblicazione sul loro sito internet istituzionale. Nel provvedimento vanno indicati gli elementi ritenuti essenziali per la definizione agevolata.

In particolare, devono essere specificate: le modalità di presentazione della domanda di adesione; il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l'istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme che dovranno essere versate per chiudere la partita. L'ultima scadenza per il pagamento a rate non può andare oltre il 30 settembre 2018.

L'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate impedisce il perfezionamento della sanatoria e consente all'ente creditore il recupero immediato di quanto risulti ancora dovuto. I versamenti già effettuati si intendono riscossi a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

—© Riproduzione riservata—